

**Decreto legislativo  
concernente l'istituzione di scuole d'arti e mestieri  
(scuole laboratorio)**

(dell' 11 luglio 1950)

**IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,**

su proposta del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Art. 1.** Sono istituite a Lugano, Bellinzona e possono essere istituite dal Consiglio di Stato nel Distretto di Locarno, nel Distretto di Mendrisio e Riviera o Valli scuole d'arti e mestieri (scuole-laboratorio), il cui scopo è di dare ai giovani un'istruzione teorico-pratica completa per l'esercizio delle arti e dei mestieri.

Esse possono comprendere una o più sezioni, specialmente nei rami delle arti meccaniche, delle arti decorative e delle arti edili.

§ 1. Il Consiglio di Stato può trasferire una o più delle sezioni sopra indicate da una sede all'altra quando ne risulti l'opportunità.

§ 2. La spesa relativa a queste scuole è iscritta nel bilancio preventivo.

**Art. 2.** L'insegnamento che si impartisce nelle scuole d'arti e mestieri prepara gli allievi all'esame di fine tirocinio previsto dalla legge federale sulla formazione professionale.

§ 1. L'insegnamento pratico si svolge nei laboratori annessi alla scuola, i quali sono diretti di regola da un capo-officina, coadiuvato da capi-operai o da tecnici specializzati per le singole materie.

§ 2. In casi speciali, l'insegnamento pratico può essere tenuto in laboratori o cantieri privati, sotto la vigilanza del docente della scuola.

Eventuali contratti con impresari o con padroni di officine o di fabbriche sono stipulati dal Dipartimento della pubblica educazione.

**Art. 3.** Per essere ammessi alle scuole d'arti e mestieri occorre aver compiuto il quindicesimo anno di età e possedere la licenza dai corsi di avviamento professionale o un attestato di studi equivalenti, oppure superare un esame di ammissione.

Occorre inoltre presentare un certificato medico, da cui risulti che il giovane ha le attitudini fisiche richieste dal mestiere o dall'arte scelta.

§ 1. Quando il numero dei posti di lavoro è limitato, si potranno sottoporre a un esame di ammissione tutti gli allievi, anche quelli provvisti degli attestati richiesti.

§ 2. Se il numero lo giustifica, il Consiglio di Stato istituisce, presso le suddette scuole, corsi preparatori per gli allievi i quali, compiuto il quattordicesimo anno, desiderano iniziare un regolare tirocinio, quando abbiano raggiunto il limite di età sopra indicato.

In questo caso si potrà, con disposizione regolamentare, richiedere per l'ammissione ai corsi professionali che i giovani presentino la promozione dal corso preparatorio o un titolo equivalente, oppure che superino un apposito esame.

**Art. 4.** La durata del tirocinio non sarà inferiore a quella fissata dall'Autorità federale per la relativa professione.

**Art. 5.** Gli allievi che hanno superato gli esami finali di tirocinio ricevono l'attestato di capacità professionale, conformemente a quanto dispongono la legge federale sulla formazione professionale e le ordinanze relative.

**Art. 6.** Il Dipartimento della pubblica educazione può istituire, presso le scuole d'arti e mestieri, corsi di perfezionamento per i giovani licenziati dai corsi di tirocinio, specialmente per quelli che intendono prepararsi agli esami federali di maestro.

§. Il Dipartimento può anche istituire corsi di perfezionamento per insegnanti di disegno, di tecnologia e di lavoro e può rendere obbligatori quelli organizzati dall'Autorità federale.

**Art. 7.** Il Consiglio di Stato può sussidiare, fino a un massimo del trenta per cento, corsi di preparazione agli esami federali di maestro, organizzati da associazioni professionali riconosciute, quando risulti che essi rispondano allo scopo per cui sono stati istituiti.

**Art. 8.** I Comuni che organizzano le scuole d'arti e mestieri devono mettere a disposizione i locali e provvedere all'arredamento delle aule, all'illuminazione, al riscaldamento e alla pulizia.

La costruzione degli edifici destinati alle scuole d'arti e mestieri spetta ai Comuni. Il Consiglio di Stato può istituire a tale scopo un Consorzio obbligatorio fra i Comuni interessati.

§ 1. Le spese d'impianto e di manutenzione dei laboratori, macchinari e materiale di consumo sono sostenute dai Comuni nella proporzione di un terzo e per due terzi dallo Stato.

I lavori eseguiti rimangono proprietà dello Stato e dei Comuni nelle stesse proporzioni.

§ 2. Le scuole d'arti e mestieri possono, a scopo d'istruzione, assumere lavori su ordinazione.

Un regolamento stabilirà quale percentuale tocca agli allievi sul ricavo dei lavori venduti.

**Art. 9.** Lo Stato contribuisce, fino al limite del 50 %, alle spese di costruzione, di riattamento e di ampliamento di edifici destinati alle suddette scuole. I sussidi per la costruzione di edifici devono essere stanziati mediante decreto legislativo; quelli per le spese di riattamento e di ampliamento sono concessi mediante i crediti iscritti nel bilancio preventivo.

Le spese per l'acquisto del terreno destinato alla scuola potranno essere sussidiate fino ad un massimo del 50 % e l'importo non potrà sorpassare il 10 % del costo totale della costruzione.

**Art. 10.** Gli allievi sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali, per cura dello Stato, in modo che le prestazioni non siano inferiori a quelle che vengono date dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni agli apprendisti della stessa categoria professionale.

§ 1. I premi per gli infortuni professionali sono pagati dallo Stato; quelli per gli infortuni non professionali sono a carico delle famiglie degli allievi.

§ 2. Gli allievi sono pure assicurati contro le malattie, secondo la legge cantonale sugli apprendisti.

**Art. 11.** I Comuni che organizzano le scuole d'arti e mestieri hanno l'obbligo di istituire, in forma cooperativa, un servizio di refezione per coloro i quali non possono rincasare a mezzogiorno.

**Art. 12.** Lo Stato concede agevolazioni di frequenza ai giovani appartenenti a famiglie bisognose, limitatamente al credito stanziato nel bilancio preventivo per sussidi agli apprendisti di ristretta fortuna.

**Art. 13.** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Bellinzona, 11 luglio 1950.

Per il Gran Consiglio,

Il Presidente:

**A. Caroni.**

I Consiglieri Segretari:

**G. Papa.**

**M. Soldini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 13 del decreto legislativo che precede,

**ordina:**

Il decreto legislativo concernente l'istituzione di scuole d'arti e mestieri (scuole laboratorio) è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 1950.

Bellinzona, 17 agosto 1950.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: **Galli.**

Il Cons. Segret. di Stato: **Bernasconi.**